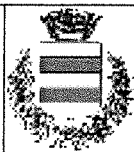


COMUNE DI
CAMISANO VICENTINO
Provincia di VICENZA



P.R.G./P.I.

Giugno 2020

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

"UNICREDIT - AREA EX CONSORZIO AGRARIO" MODIFICA DEL PERIMETRO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO



Responsabile dell'Area Tecnica
Settore Urbanistica - Edilizia Privata
Geometra Aldalberto Segato

Redazione della Variante
Arch. Bruno A.M. Michelin
Michelin Architetti Associati

Visto:
Il Sindaco
Renzo Marangon

Visto:
Il Segretario Comunale
Dott. Mario De Vita

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. De Vita Mario
Mario De Vita



IL SINDACO
Renzo Marangon
Renzo Marangon

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

MODIFICA DEL PERIMETRO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

RELAZIONE

Premesse

Il Comune di Camisano Vicentino è dotato di Piano Regolatore Comunale il cui Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in Conferenza di servizi decisoria il 22/02/2018 ratificata con Decreto del Presidente della Provincia n.22 del 28/02/2018, pubblicato sul BUR n.25 dell'avviso di deposito del PAT il 9/03/2018, efficace dal 24/03/2018, dalla data di approvazione del PAT il PRG è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT. Il Piano degli Interventi, come sopra istituito, prevede nell'ambito della più vasta ZTO A, il Perimetro di un Piano Urbanistico Attuativo denominato "Ex Consorzio".

Vigente il Piano Regolatore Generale, con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/1999 è stato approvato un Piano Particolareggiato per l'area denominata "Ex Consorzio". Successivamente, con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24/09/2003, è stata approvata una Variante al Piano Particolareggiato denominato "Area dell'Ex Consorzio Agrario".

Il punto 2 della Delibera n. 44 del 24/09/2003 fissava in dieci anni la durata del Piano particolareggiato ossia dal 24/09/2003 al 23/09/2013.

Parte prima – Verifica dell'attuazione del Piano particolareggiato

Vigente il piano Particolareggiato è stato dapprima approvato lo Schema di Convenzione con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2003.

Successivamente sono state sottoscritte le Convenzioni:

- 28/10/2003 Rep. 709 Segretario Comunale tra Comune di Camisano Vicentino e Sify S.r.l.
(Schema approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24/09/2003)
- 02/12/2003 Rep. 711 Segretario Comunale tra Comune di Camisano Vicentino e Unicredit
(Schema approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2003)

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

Tavola 13.1 del P.R.G. P.I. Vigente - Aggiornamento Del. C.C. n.12 del 09/04/2014

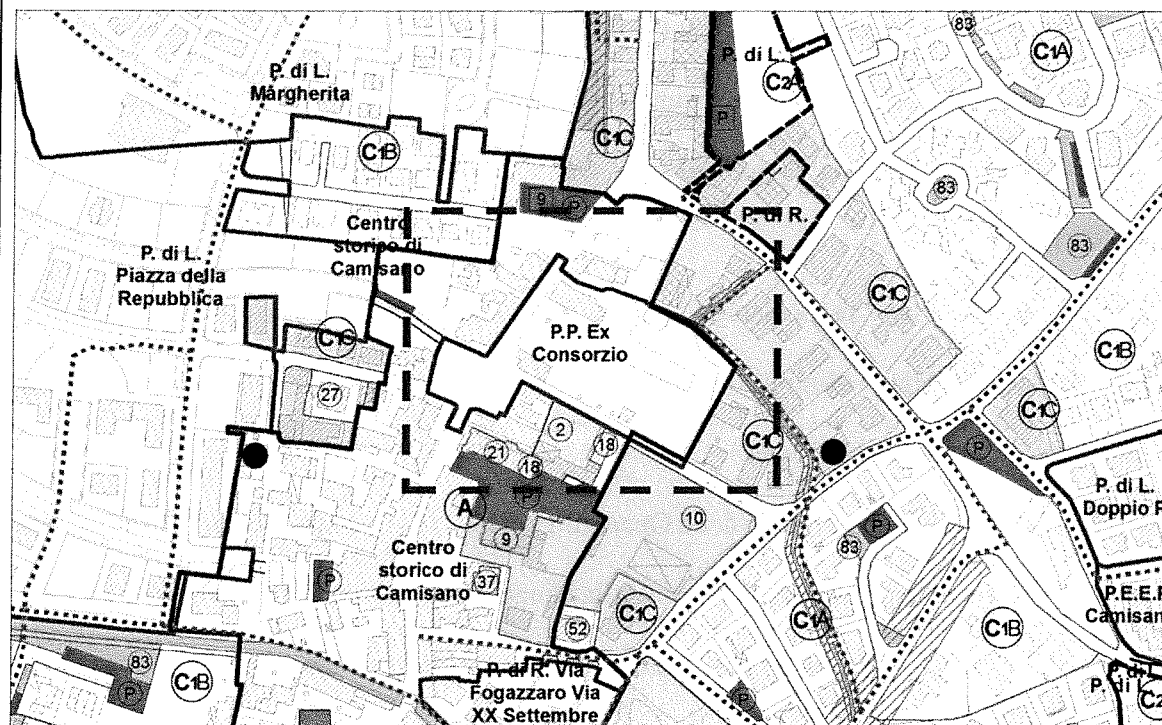
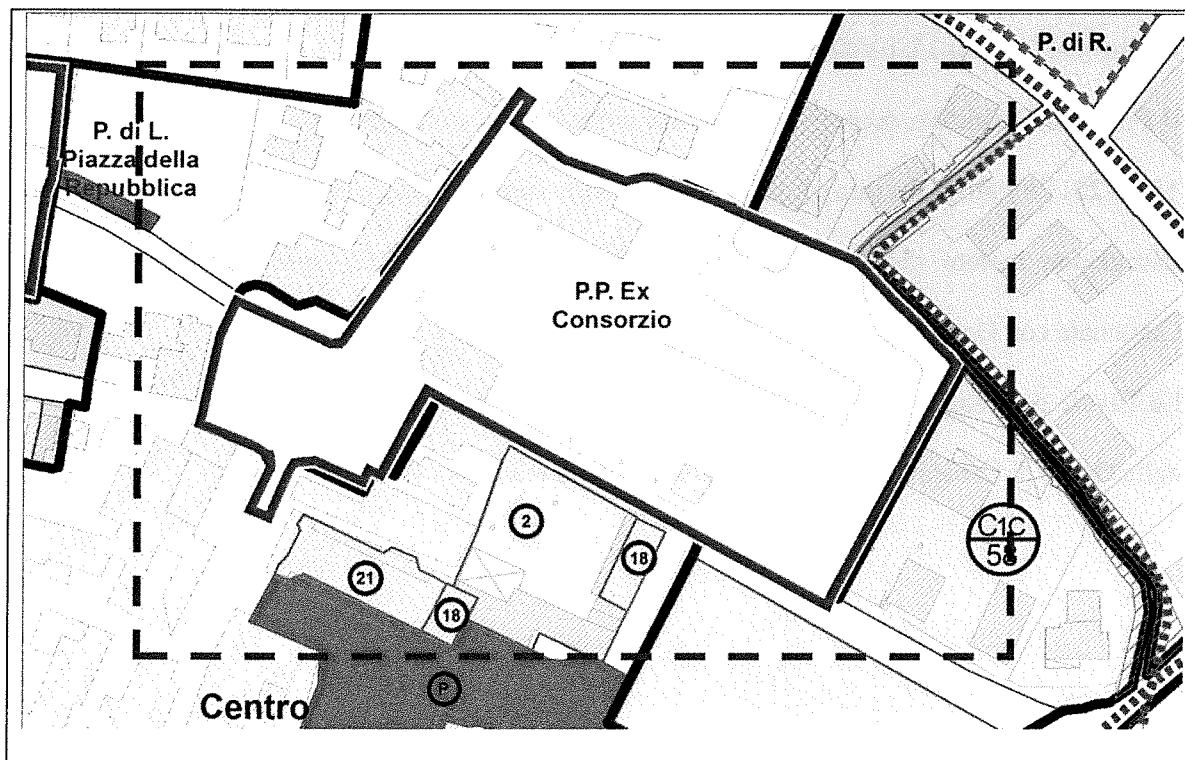


Tavola 13.3.d del P.R.G. P.I. Vigente - Aggiornamento Del. C.C. n.12 del 09/04/2014



Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

- in data 16/04/2004 Prot. 721 Segretario Comunale, tra Comune di Camisano Vicentino e ATER (Schema approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 24/09/2003)
- 30/06/2006 Rep. 753 Segretario Comunale tra Comune di Camisano Vicentino e Ottorino e Virginio Fontana (Schema approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/09/2003)

Le previsioni del Piano particolareggiato "Ex Consorzio" sono state in parte attuate con la realizzazione dell'Unità Minima di Intervento UMI 1 e del Primo Stralcio delle Opere di Urbanizzazione previste dal Piano.

In particolare per il Primo Stralcio delle Opere di Urbanizzazione è stato dapprima redatto uno Studio di Fattibilità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 03/03/2011 seguito da un primo Progetto Definitivo Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 156 del 23/06/2011 e da un secondo e finale Progetto Definitivo Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 213 del 13/10/2011.

Il Progetto Definitivo esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 213 del 13/10/2011 è stato realizzato e le relative opere sono state collaudate con Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/12/2012, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 181 del 11/10/2017.

Le Tavole del Progetto Definitivo Esecutivo realizzato individuano i limiti del Primo Stralcio delle Opere di Urbanizzazione e della parte edilizia realizzata UMI 1:

**OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX CONSORZIO AGRARIO NECESSARIE
PER IL FABBRICATO DENOMINATO "U.M.I. 1"**

[illegible]

Per quanto riguarda in particolare il fabbricato Unicredit, originariamente previsto in demolizione dal Piano Particolareggiato, si rinvia alle considerazioni svolte nella Parte Terza di questa Relazione.

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

La capacità edificatoria del Piano Particolareggiato "Ex Consorzio", rappresentata nella Tavola 02 del Piano, è sinteticamente esposta nella tabella che segue:

U.M.I.	1	2	3	4	5	6
sup	645	350	770	618	335	3.470
vol	6.200	3.550	6.600	4.800	3.850	7.000
piani	4 o 3 + soffitta	4 4 o 3 + soffitta	4 o 3 + soffitta		4 3 + sopp.	

Alla scadenza del Piano Particolareggiato la capacità edificatoria residua era la seguente:

U.M.I.	2	3	4	5	6
sup	350	770	618	335	3.470
vol	3.550	6.600	4.800	3.850	7.000
piani	4 4 o 3 + soffitta	4 o 3 + soffitta		4 3 + sopp.	

essendo stato realizzato l'intervento previsto dalla U.M.I. 1.

Parte Seconda – Nuovo Piano Urbanistico Attuativo

Per la parte del Piano Particolareggiato Ex Consorzio inattuata si prevede un nuovo perimetro entro il quale definire, con nuovo Piano Urbanistico Attuativo P.U.A., la localizzazione delle nuove costruzioni e delle opere di urbanizzazione pertinenti.

Il perimetro del nuovo P.U.A. assume gli stessi limiti del precedente Piano Particolareggiato con l'esclusione dell'area di pertinenza dell'edificio contrassegnato con il n°299/1 nella tavola del Centro Storico del PRG/PI (di proprietà Unicredit).

La capacità edificatoria del nuovo Piano Urbanistico Attuativo viene confermata nella capacità edificatoria residua alla scadenza del Piano Particolareggiato Ex Consorzio con l'esclusione del volume pertinente al fabbricato 299/1 (mc 2.400) per il quale il Piano Particolareggiato prevedeva la demolizione ed ora si prevede di mantenere espungendolo dal nuovo perimetro del futuro Piano Urbanistico Attuativo.

La capacità edificatoria residua pertinente il nuovo P.U.A. è riassunta nella tabella che segue:

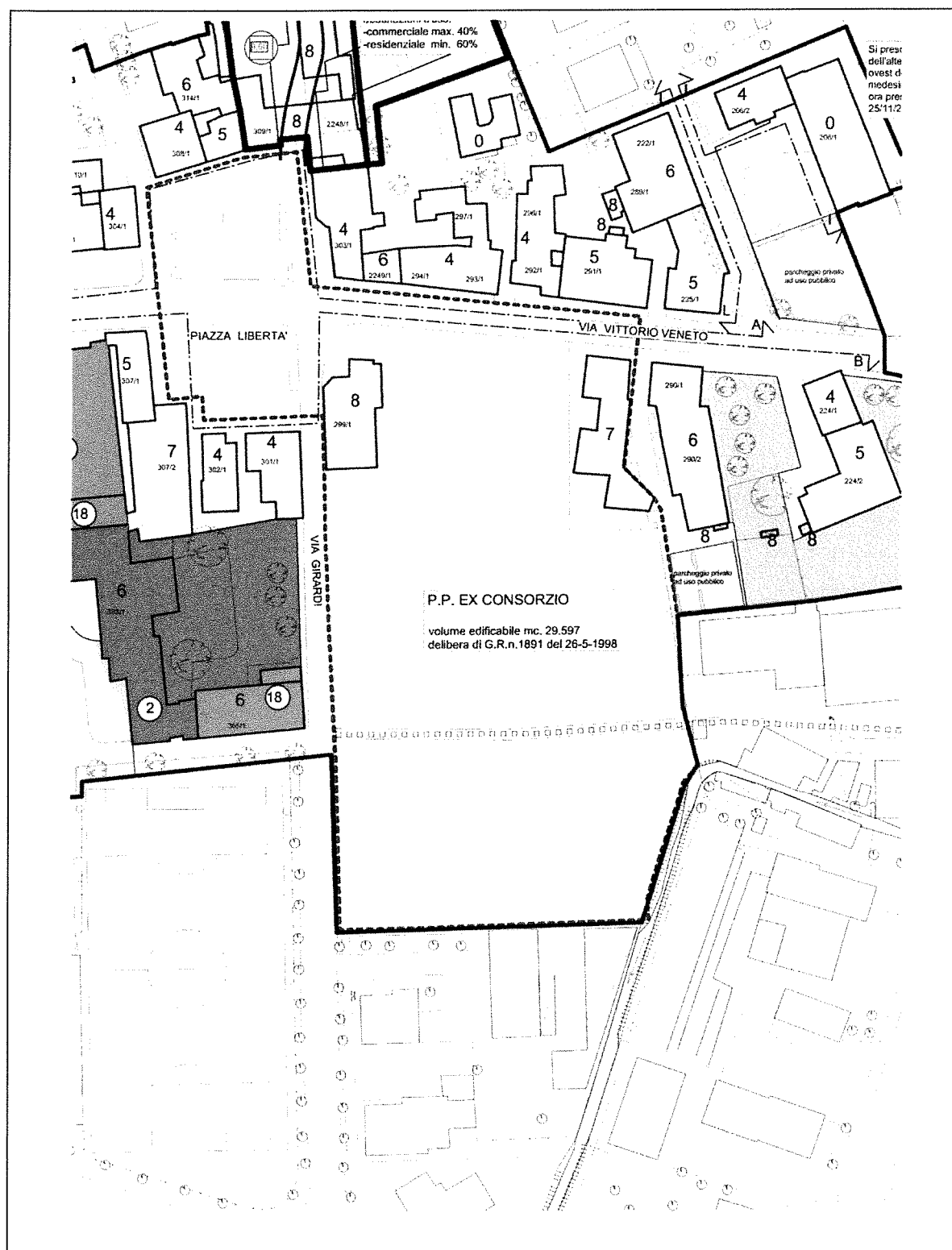
Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

U.M.I.	2	3	4	5	6	Edificio 299/1	NUOVO P.U.A.
sup	350	770	618	335	3470		
vol	3.550	6.600	4.800	3.850	7.000	-2.400	23.400
piani	4 4 o 3 + soffitta	4 o 3 + soffitta		3 + 4 sopp.			

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

STRALCIO TAVOLA 13 3 a – PRG ZONE SIGNIFICATIVE – CENTRO STORICO

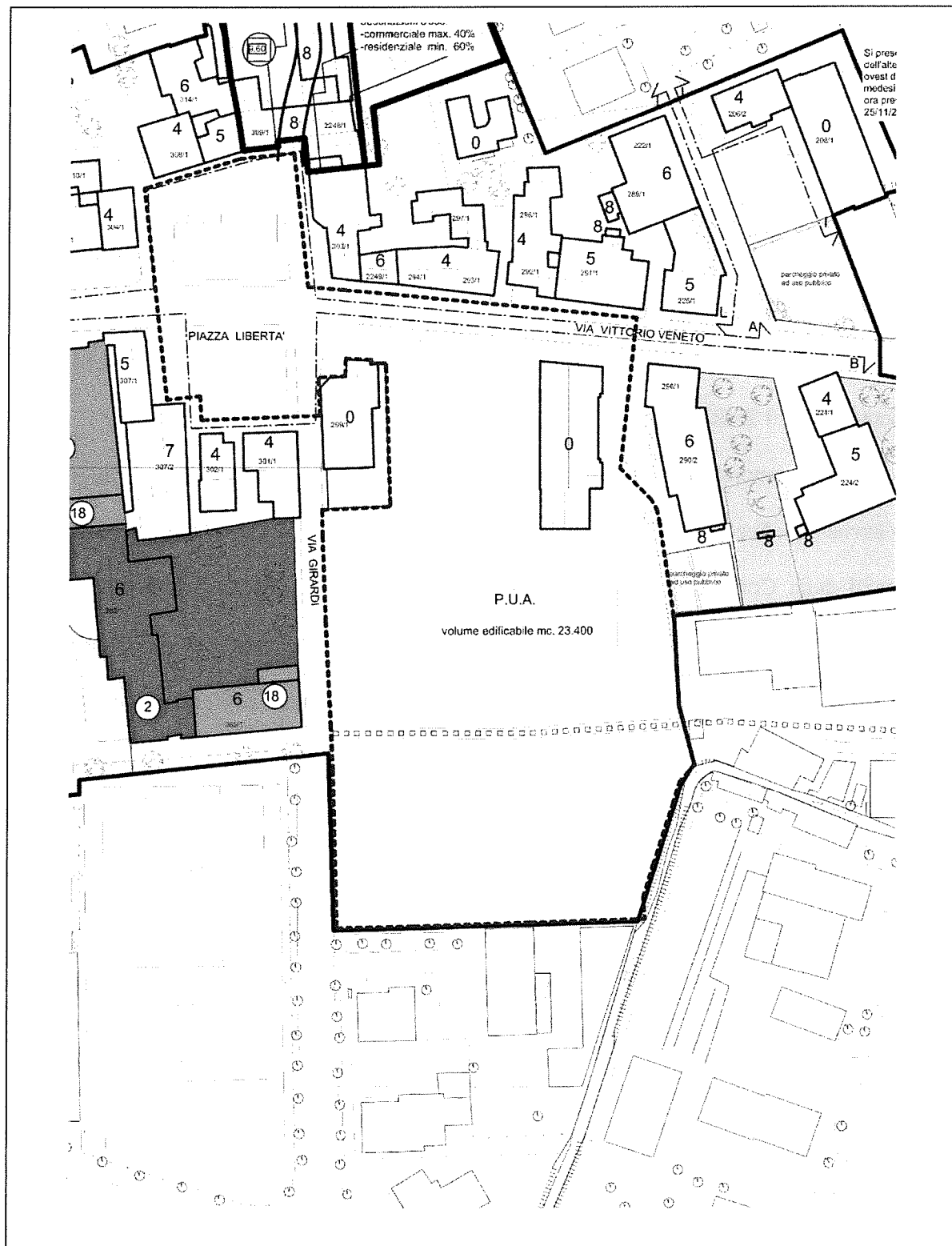
VIGENTE



Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

STRALCIO TAVOLA 13 3 a – PRG ZONE SIGNIFICATIVE – CENTRO STORICO

VARIANTE



Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

Parte Terza – Fabbricati esclusi dal Nuovo PUA

Il Piano particolareggiato Ex Consorzio, nella parte attuata prima della scadenza, prevedeva un edificio di nuova costruzione denominato U.M.I. 1 ed un fabbricato esistente, n°299/1 nella Tavola 13 3 a del Centro Storico, destinato alla demolizione, in attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato e della Convenzione stipulata tra il Comune di Camisano Vicentino ed Unicredit proprietaria dell'edificio.

Alla scadenza del Piano Particolareggiato, in conseguenza della mancata realizzazione della maggior parte delle previsioni del Piano, alcune clausole della Convenzione sono rimaste inattuata generando un contenzioso tra il Comune di Camisano Vicentino ed Unicredit, oggi pendente avanti il TAR Veneto.

Allo scopo di comporre il contenzioso, tra il Comune di Camisano Vicentino ed Unicredit è stato avviato un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della legge Regionale 11/2004, modificativo dei contenuti della Convenzione Urbanistica Rep. 711 Segretario Comunale del 02/12/2003, Accordo che prevede l'adozione di Varianti urbanistiche finalizzate ad individuare per l'edificio di proprietà Unicredit una propria disciplina urbanistica, nell'ambito delle norme vigenti nel Piano degli Interventi per la Zona del Centro Storico, ma espunta dalle disposizioni del Piano Particolareggiato scaduto e del Piano Urbanistico Attuativo che il Comune individuerà per le parti rimaste inattuata di questo piano.

Il fabbricato sopra descritto, n°299/1 (di proprietà Unicredit) viene escluso nel perimetro del Nuovo Piano Urbanistico Attuativo e pertanto deve trovare collocazione nelle norme vigenti per la ZTO nella quale si trovano ubicati: la ZTO A – Centro Storico.

Il fabbricato che il Piano Particolareggiato Ex Consorzio prevedeva in demolizione trova in questo momento, a Piano particolareggiato scaduto, la propria disciplina nelle norme della ZTO A dove è classificato con la numerazione 299/1 e grado di tutela 8.

L'edificio non presenta caratteristiche architettoniche né particolari decorativi tali da prevedere

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

particolari tutele e l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione pertinenti la U.M.I. 1 ha evidenziato l'insussistenza della necessità di procedere alla demolizione del fabbricato per la loro esecuzione, come previsto inizialmente dal Piano Particolareggiato.

Non sussistendo pertanto la necessità della demolizione del fabbricato per dal luogo alla piazza inizialmente prevista dal Piano, si può confermare la permanenza dell'edificio attribuendo allo stesso, con il volume esistente, un grado di tutela "0" in luogo del grado di tutela "8" previsto dal PRG/PI vigente nella Tavola 13 3 a del Centro Storico.

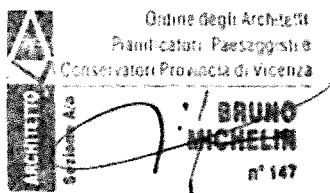
Ogni intervento sul fabbricato potrà essere realizzato seguendo le norme previste per il nuovo grado di tutela "0" come disciplinato nelle N.T.A. del P.R.G./P.I..

Di seguito sono riportati gli stralci delle Norme tecniche di Attuazione relative agli edifici ubicati nel Centro Storico con particolare riferimento ai Gradi di Tutela "0" e "8".

Sono inoltre riportati gli stralci delle N.T.A. relative alle destinazioni d'uso ammesse per gli edifici del Centro Storico.

Camisano Vicentino 18 giugno 2020

Arch. Bruno A.M. Michelin



Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

**STRALCIO DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE**

Art. 25 - Zone residenziali

Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza.

I fabbricati ricadenti in tali zone devono essere destinati alla residenza in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) del volume edificabile, riferito al singolo edificio o a edifici formanti un unico complesso edilizio o comunque inseriti in un unico strumento urbanistico attuativo, anche se autorizzati con permessi di costruire (1) diversi.

Sono ammessi:

- negozi e/o botteghe;
- studi professionali o commerciali;
- magazzini e depositi commerciali;
- piccoli laboratori artigiani e di servizio, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, con volumetria non superiore a mc 700;
- autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar e caffè;
- banche;
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago.

Sono esclusi dalle zone residenziali:

- industrie;
- ospedali;
- macelli;
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
- tutte le attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.

Per la disciplina delle attività commerciali si veda l'art. 52 delle presenti norme(2).

Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.

Per ogni nuovo fabbricato o complesso di fabbricati la dotazione di parcheggio privato, che può essere ricavata anche all'aperto o sotto i fabbricati medesimi, non dovrà essere inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc.

In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, per i nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non dovrà essere inferiore:

- nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
- nelle zone A (nell'ipotesi di strumento urbanistico attuativo), a 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Almeno il 50 % della superficie così destinata a servizi, dovrà, con atto unilaterale d'obbligo, essere adibita a parcheggio liberamente accessibile almeno durante l'orario di svolgimento dell'attività.

Nel caso non fosse possibile reperire in modo palese la superficie necessaria ad esclusione delle zone di espansione sarà possibile monetizzare come da provvedimento del C.C.

Note:

(1) termine sostituito con la VARIANTE N. 4 al P.R.G. approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 78/2008.

(2) comma aggiunto con la VARIANTE N. 4 al P.R.G. approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 78/2008.

omissis

Art. 26 – Zona A di interesse storico-artistico

Disposizioni generali

È costituita dai nuclei antichi dei centri abitati, di cui alla L.R. 80/80, e ai manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85. In questa zona gli interventi sono possibili soltanto entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni seguenti, differenziate in relazione alle diverse categorie tipologiche alle quali appartengono gli edifici.

In queste zone il P.R.G. si attua per I.E.D. in attuazione della specifica normativa relativa alle aree significative. Le tavole 1:1000 di progetto del P.R.G. indicano per ogni parte del territorio significativa agli effetti della composizione urbanistica ed edilizia gli interventi ammessi sulle aree, urbanizzate e non, sugli edifici, sulle infrastrutture ed attrezzature, attraverso simbologie alle quali corrispondono modalità, tipi, caratteri espressi nei vari paragrafi e negli articoli specifici.

Destinazione d'uso

Salvo le destinazioni d'uso e i limiti di edificazione e utilizzazione stabiliti nella Tav.13.1, Tav. 13.3 sono consentiti:

nella Zona A, le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri e i valori degli immobili;

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

negli immobili di valore culturale interne a zone diverse dalla Zona A, sono consentite, oltre alle destinazioni di zona, le seguenti destinazioni d'uso: residenze anche non agricole, pubblici esercizi, artigianato di servizio e artistico compatibile con la residenza, mostre, mostre e vendita di prodotti per il tempo libero, per il giardinaggio, per l'arredo urbano e per l'arredo degli spazi aperti, attività culturali, sociali, ricreative ed altre simili attività.

omissis

Art. 27 - Disciplina degli interventi negli immobili di valore culturale della zona "A", ai manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85. (1)

La disciplina riguarda gli immobili di valore culturale esistenti all'interno delle Z.T.O. "A", i manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85(1); ad ogni unità minima d'intervento corrispondono i gradi di tutela con i tipi di intervento consentiti.

Le Unità Minime d'Intervento possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso da quello emergente assunto a base della classificazione. Il diverso valore può essere accertato dalle tavole di analisi o dalla stessa "analisi filologica" preliminare alla progettazione.

Possono essere consentite:

altezze utili, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze dal piano campagna, inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Edilizio, se ciò è giustificato dalla necessità di salvaguardare il valore culturale delle strutture edilizie esistenti, accertato dalle suddette analisi filologiche;

omissis

GRADO DI TUTELA 8 - demolizione e ricostruzione con piano attuativo

Sono consentiti gli interventi necessari ad eliminare le strutture esistenti regolarmente assentite con adeguamento delle aree alle destinazioni di P.R.G..

Al fine di favorire la riqualificazione degli immobili regolarmente assentiti con grado 8, potrà essere consentita la ricostruzione di tali volumi accorpandoli all'edificio principale, mediante piano attuativo.

GRADO DI TUTELA 0 - tutti gli interventi

Sono permessi tutti gli interventi, la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale.

Note:

(1) modifica di raccordo con le con le prescrizioni normative introdotte all'art. 34 con la VARIANTE N. 5, approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 3751/2009;

(2) allinea aggiunto al punto 2) con la VARIANTE N. 4, approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 78/2008;

(3) punto elenco modificato con la VARIANTE N. 4, approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 78/2008;

(4) punto elenco aggiunto con la VARIANTE N. 4, approvata in via definitiva con D.G.R.V. n. 78/2008;

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

art. 50 - Disciplina delle strutture nel soprassuolo e sottosuolo su aree del demanio comunale

Le strutture realizzabili nel soprassuolo e sottosuolo delle aree del demanio comunale (edicole, cabine telefoniche, impianti tecnologici, locali di servizio, autorimesse sotterranee di uso pubblico, ecc.), devono rispondere a requisiti di razionale inserimento nella struttura urbana al fine di non pregiudicare l'uso pubblico del demanio, la sicurezza della circolazione, i valori storici, architettonici ed ambientali.

L'ubicazione delle strutture e le caratteristiche funzionali, planivolumetriche ed architettoniche dell'intervento, vengono approvate dalla Giunta Comunale sulla base di un progetto di massima preliminare.

art. 51 - Impianti per la distribuzione dei carburanti

Si veda la D.G.R.V. n. 4433 del 07/12/1999.

art. 52 - Normativa speciale per gli insediamenti di attività commerciali, di pubblico esercizio, di svago, intrattenimento ed altro⁽¹⁾.

Congiuntamente alle altre disposizioni urbanistiche ed edilizie contemplate nelle presenti NTA e nel Regolamento Edilizio Comunale e fatto salve eventuali normative regionali o statali specifiche in materia più favorevoli, ai nuovi insediamenti edilizi utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, di pubblico esercizio, di intrattenimento e svago, di pubblico spettacolo si applicano le seguenti specifiche disposizioni relativamente alle destinazione d'uso per ogni ZTO e al dimensionamento delle aree a parcheggio.

Si precisa infine che:

- a) *per le attività di commercio all'ingrosso l'area da riservarsi a parcheggio sarà calcolata, come per le attività produttive, nel rapporto di 1/10 dell'area del lotto; andranno comunque rispettati i parametri della L.R. 61/1985 e quelli della L.R. 15/2004;*
- b) *le previsioni contemplate in specifici interventi ed inseriti in schede puntuali prevalgono sulle disposizioni generali dell'articolo di cui trattasi; andranno comunque rispettati i parametri della L.R. 61/1985 e quelli della L.R. 15/2004.*

1) Z.T.O. – A - CENTRO STORICO.

Destinazioni d'uso consentite:

A) Commercio = Sono ammesse le attività commerciali al minuto condotte attraverso esercizi di vicinato e/o esercizi di media struttura dei settori alimentare, non alimentare generico e misto. L'esercizio di media struttura, anche in caso di trasferimento fusione e/o accorpamento di più esercizi non può superare la dimensione di mq. 1000. Tali attività al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia e/o commerciale dovranno assicurare il rispetto dello standard a parcheggio nella misura minima di metri 0,20 per ogni metro quadro di superficie di pavimento. Allorquando si è nell'impossibilità materiale di assicurare tale standard, esso potrà essere monetizzato.

Si richiama, in questo contesto, l'art. 16 della L.R. 15/2004 e s.m.i. , (vincoli di natura urbanistica e standard) e specificatamente:

- il comma 1, che dispone in merito alle zone da destinarsi a parcheggio e ai relativi limiti dimensionali in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali con riferimento alle varie Z.T.O.;
- il comma 7, che dispone che le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi – piano o sotterranee purché compatibili con le norme del P.R.G.

B) Attività di pubblico esercizio = Possono essere esercitate attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia A, B, C e D. Relativamente agli esercizi di **tipologia A** (ristorazione ecc.) occorre garantire un'area a parcheggio nel rapporto di un metro quadro per ogni metro quadro di superficie dedicata al consumo dei prodotti. In caso di effettiva impossibilità, solo per gli esercizi con superficie dedicata al consumo non superiore a metri quadrati 150, è ammessa la monetizzazione; comunque, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico, il Comune dovrà verificare se il dimensionamento del vigente P.R.G., supporti la nuova apertura.

Per gli esercizi di **tipologia B** (bar ecc.) sino ad una superficie dedicata al consumo non superiore a 100 metri quadrati non è richiesta la messa a disposizione di alcuna area a parcheggio; per superfici superiori occorrerà disporre di un'area a parcheggio nella misura di metri 0,20 per ogni metro eccedente. La monetizzazione è sempre ammessa, comunque, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico, il Comune dovrà verificare se il dimensionamento del vigente P.R.G., supporti la nuova apertura.

Comune di Camisano Vicentino
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

*L'esercizio di attività della **tipologia C** (sale da ballo, da gioco, cabaret, night, discoteche) è ammessa purché venga messa a disposizione area a parcheggio pari a venti metri quadri per posto macchina. Per posto macchina si deve intendere l'area di sosta necessaria ad ospitare una vettura per ogni tre persone rispetto alla capacità massima di persone ospitabile nel locale, risultante dal titolo autorizzatorio. In tale superficie, se di proprietà privata, a differenza delle altre tipologie, si farà rientrare anche l'eventuale area di manovra. In nessun caso è ammessa la monetizzazione. Per le attività di tipologia D (somministrazione di bevande non alcoliche) valgono le determinazioni previste per quelle della tipologia B.*

